ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/16/CE

Art. 19

Ispezione delle navi ro-ro da passeggeri e delle unità veloci da passeggeri in servizio di linea

Le disposizioni dell'articolo 17 relative alle ispezioni estese si applicano anche ai traghetti roll-on/roll-off ed alle unita' veloci da passeggeri di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28. La visita effettuata ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, e' inserita, a seconda dei casi, come ispezione dettagliata o estesa nella banca dati dell'attivita' ispettiva da calcolarsi ai fini dell'osservanza della percentuale di navi da ispezionare. Si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di correzione delle deficienze, fermo, rifiuto di accesso, senza che cio' rilevi ai fini dell'eventuale emanazione del divieto di esercizio previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, nei confronti di traghetti roll-on / roll-off o di unita' veloci da passeggeri.

Versione in vigore dal 12 maggio 2011, non più in vigore dal 10 giugno 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2009/16/CE
Estremi	Decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-53-2011/art-19-ispezione-delle-navi-ro-ro-da-passeggeri-e-delle-unita-veloci-da/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it